Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 29 novembre — **Numero 282**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Si avvertono gli onorevoli signori senatori e deputati che la seduta Reale per l'inaugurazione della XXV Legislatura avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 1° dicembre nella nuova aula della Camera dei deputati.

I signori senatori e deputati sono pregati di intervenirvi.

Mediante la semplice esibizione della medaglia parlamentare, essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa.

Gli onorevoli deputati non ancora forniti della medaglia parlamentare, potranno invece presentare una lettera di riconoscimento da ritirarsi agli uffici di questura della Camera.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2124 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919 920, gli stanziamenti dei seguenti capitoli sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 12. Spese casuali	15,000 —
Cap. n. 13. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del R. esercito, ecc.	451,500,000 —
Cap n. 14. Pensioni privilegiate di guerra ai militari della R. marina, ecc.	3,640,000 —
	455,155,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per

a conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2133 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e pei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 2. Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione, ecc., lire duecentottantasettemila (L. 287.000).

Cap. n. 8. Indennità ai componenti il Consiglio superiore, ecc., lire ventimila (L. 20.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853, serie III, e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente sono stabiliti, sulla base del grado e della anzianità di servizio da ufficiale, dalle tabelle, *A* e *B*, annesse al presente decreto firmato d'ordine Nostro dal ministro della marina.

L'anzianità da ufficiale, agli effetti del presente decreto per i corpi della Regia marina, escluse le eccezioni di cui ai seguenti capoversi, è computata dalla data di nomina ad ufficiale o dal ventiseiesimo anno di età per coloro che, anteriormente alla loro nomina, abbiano prestato servizio utile a pensione, tenuto conto, in ogni caso, delle deduzioni previste dall'art. 2.

Per gli ufficiali macchinisti di vecchio reclutamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sott'ufficiale) l'anzianità di servizio effettivo da ufficiale, è computata aggiungendo al tempo trascorso nei gradi da ufficiale quello compiuto nei gradi di sott'ufficiale macchinista.

L'anzianità da ufficiale per quelli del corpo delle Capitanerie di porto è computata dalla data di nomina a guardiamarina se provenienti dai tenenti di vascello; dalla data della loro nomina con Regio decreto ad impiegato nello stesso corpo, per gli altri.

Art. 2.

Nel computo dell'anzianità da ufficiale di cui all'articolo precedente si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese.

2. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese.

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego.

4. Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi costatati di famiglia, o per infermità temporanee non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

Art. 3.

Agli ufficiali in S. A. P. per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli stati nominati ufficiali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari o equipollenti saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiale giusta l'articolo 1, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di due.

Art. 4.

Indipendentemente dalle promozioni, l'ufficiale in S. A. P. acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore a quello che già percepisce nel grado in cui si trova, al compimento dell'anno di servizio da ufficiale (computato come è detto all'art. 1°) indicato dalle tabelle in corrispondenza di ogni stipendio.

Per effetto delle promozioni l'ufficiale acquista diritto a quelle degli stipendi stabiliti dalle tabelle pel grado a cui è promosso corrispondente alla sua anzianità di servizio da ufficiale (da computare come sopra) salvo sempre, ad ogni modo, il diritto di percepire almeno lo stipendio iniziale del nuovo grado.

Art. 5.

La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o di promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa fra il 1° ed il 15, ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese.

Art. 6.

In ogni grado l'ufficiale acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore, dal 16 del mese, oppure dal 1° del mese successivo, secondo che egli compie tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15, gli anni di servizio da ufficiale (computati come è detto all'articolo primo) indicati dalla tabella in corrispondenza del detto stipendio immediatamente superiore. L'ammissione al maggiore stipendio deve essere stabilita con apposito decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 7.

È stabilita per gli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, macchinisti del genio navale, dei corpi sanitario e di commissariato, l'indennità professionale di cui alla tabella *C*, annessa al presente decreto, in sostituzione dell'indennità

N. B. — Le lettere S. A. P. indicano: servizio attivo permanente.

d'arma prevista dalla legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3ª, e successive varianti.

Essa è sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso nonchè agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Agli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, ufficiali macchinisti di nuovo reclutamento (R. Accademia navale) ed agli ufficiali commissari l'indennità professionale è dovuta solamente quando abbiano compiuto 4 anni di anzianità da ufficiale, computata come è detto all'art. 1°.

Gli ufficiali di complemento di tutti i corpi della R. marina non hanno diritto all'indennità professionale durante il servizio di prima nomina compiuto per soddisfare i loro obblighi di leva. Durante l'ulteriore servizio però percepiscono l'indennità con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali del medesimo corpo del servizio A. P.

Agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea, titolo equipollente o diploma rilasciato da Istituti superiori in ingegneria, elettrotecnica, meccanica, costruzioni aeronautiche, scienze fisiche, chimiche e matematiche, sarà dovuta l'indennità professionale annua di L. 1500 anzichè quella stabilita dalla tabella *C*.

Art. 8.

Nel ruolo degli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono abolite le suddivisioni in classi dei gradi corrispondenti a tenente capitano e tenente colonnello. La denominazione dei loro gradi è quella stabilita pel corpo di commissariato sostituendo all'attributo di commissario quello di porto.

Art. 9.

Agli ufficiali richiamati dal congedo è computata come anzianità di servizio agli effetti dello stipendio, la durata complessiva del servizio prestato da ufficiale giusta l'art. 1° sia prima dell'eventuale cessazione dal servizio attivo, sia dopo, in occasione di temporanei richiami.

Ad essi pertanto compete lo stipendio risultante dalle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto, in corrispondenza del loro grado e della loro anzianità di servizio (computata quest'ultima nel modo suddetto) salvo facoltà di optare per lo stipendio dovuto all'ufficiale in servizio attivo permanente avente eguale grado ed eguale durata di servizio prestato nel grado stesso a norma dell'art. 1°.

Agli ufficiali in congedo che sono provvisti di pensione e a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria provvisti di pensione o di indennità annua di posizione ausiliaria è dovuta solo la differenza fra lo stipendio loro spettante, come è detto al capoverso precedente e, rispettivamente, la pensione o il complesso tra la pensione e l'indennità di posizione ausiliaria.

Agli ufficiali eventualmente richiamati dal congedo provvisorio è dovuta la differenza fra lo stipendio loro spettante come è detto al 2° capoverso e i 3/5 dello stipendio che già percepiscono in congedo provvisorio.

Agli ufficiali richiamati spetta pure l'indennità professionale di cui alla tabella *C* in quanto appartengano ai corpi in essa contemplati e con le norme stabilite dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° maggio 1919. Con la stessa data sono abrogate le disposizioni relative all'indennità d'arma nonchè quelle del decreto Luogotenenziale n. 770 in data 17 maggio 1919.

Le indennità d'arma e quelle percepite in base a quest'ultimo decreto dal 1° maggio 1919 in poi dovranno essere defalcate dagli assegni arretrati dovuti per effetto del presente decreto, anche se le indennità di cui al decreto Luogotenenziale n. 770 del 17 maggio 1919 non fossero state percepite perchè gli ufficiali erano forniti di indennità di guerra o di missione all'estero.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto n. 815, in data 25 maggio 1915, e dell'art. 2° del decreto Luogotenenziale n. 1181, in data 25 luglio 1915, nonchè tutte le altre contrarie al presente decreto. Le indennità di cui ai decreti menzionati nel presente comma nonchè quella d'arma per gli ufficiali del corpo Reale equipaggi, percepite dal 1° maggio 1919 non saranno restituite.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Gli ufficiali delle categorie in congedo in servizio all'entrata in vigore del presente decreto potranno optare per lo stipendio dovuto agli ufficiali in servizio attivo permanente aventi la stessa anzianità di grado, indipendentemente dalla durata complessiva del servizio prestato nel grado stesso a norma dell'art. 1° e ciò in deroga al disposto dell'art. 9.

Questa disposizione ha vigore sino al loro collocamento o ricollocamento in congedo; in occasione di nuovi richiami si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 12.

Gli ufficiali del S. A. P. e quelli delle categorie in congedo tuttora in servizio che, per effetto del presente decreto, dovrebbero conseguire sullo stipendio di cui attualmente godono (compreso l'aumento del decreto Luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 107) un aumento di stipendio inferiore a L. 2000 se ufficiali inferiori, L. 1600 se ufficiali superiori, e L. 1200 se ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti, percepiranno la differenza per raggiungere tale aumento di L. 2000, L. 1600 e L. 1200 a titolo di assegno personale da considerarsi, ad ogni effetto, come stipendio e da corrispondersi fino a che l'ufficiale, in ragione della propria anzianità di servizio, o per promozione, non si trovi ad avere diritto a stipendio uguale o superiore.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo tuttora in servizio la disposizione del presente articolo ha vigore finchè saranno collocati o ricollocati in congedo. In occasione di nuovi richiami si applicheranno loro le disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 13.

Gli ufficiali in S. A. P. aventi meno di 18 anni di anzianità da ufficiale computata come è detto all'art. 1° che per effetto del presente decreto dovrebbero conseguire un aumento di stipendio superiore a L. 2500 percepiranno l'aumento stesso soltanto sino al limite di detta somma. Per quelli aventi 18 o più anni di anzianità da ufficiale, come sopra computata, tale limite sarà di L. 3000.

Ad essi però è concessa l'abbreviazione di due anni nei successivi periodi di aumento di stipendio per tante volte quante sono necessarie per raggiungere lo stipendio che loro compete, in base al loro grado ed alla loro anzianità da ufficiale computata come è detto all'art. 1.

Qualora in tal modo non potessero raggiungere questo stipendio almeno tre anni prima del rispettivo limite d'età, sarà concessa la abbreviazione di tre anni, anzichè di due, nei successivi periodi di aumento di stipendio e se neppure con questa abbreviazione potessero raggiungere lo stipendio loro spettante, questo sarà in ogni caso loro corrisposto tre anni prima del rispettivo limite di età.

Gli aumenti di stipendio per ogni abbreviazione saranno corrisposti nella stessa misura di quelli periodici normali stabiliti per ciascun grado e pei periodi da abbreviarsi fino a che l'ufficiale non abbia raggiunto lo stipendio dovutogli in relazione al proprio grado ed anzianità.

Art. 14.

Gli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio i quali pure per effetto del presente decreto dovessero conseguire un aumento di stipendio superiore a L. 2500 o L. 3000 di cui all'art. 13 percepiranno rispettivamente l'aumento stesso sino al limite di dette somme. Anche ad essi, finchè sono nell'attuale loro servizio, è concessa l'abbreviazione di cui al 2° comma dell'art. 13 fino a raggiungere, (se la permanenza nell'attuale servizio lo permetta) lo stipendio che sarebbe loro spettato se la limitazione non fosse avvenuta.

Art. 15.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a L. 13.200.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale un testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per la Regia marina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

Stipendi per gli ufficiali della R. marina

Anzianità da ufficiale (1) anni	Guardia marina	Sottoten. di vascello	Tenente di vascello	Capitano di corvetta	Capitano di fregata	Capitano di vascello	Sotto ammiraglio	Contro ammiraglio	Vice ammiraglio	Ammiraglio
	e gradi corrispondenti									
0	4000									Lire 18.200 oltre l'assegno personale di lire 3.000
1										
2	—	4400								
3										
4	—	4800	5600							
5	4800									
6										
7										
8	—	5600	6400	7200						
9										
10	5600									
11										
12	—	6400	7200	8000	8400					
13										
14										
15	6400									
16	—	7200	8000	8800	9200	9800				
17										
18	—	—	—	—	—	—	10800			
19	—	7800	8800							
20	7200	—	—	9600	9800	10400	11400			
21	—	8400	9600							
22										
23										
24	—	—	—	10000	10400	11000	12000	13100		
25										
26	—	—	—	10600	11000					
27										
28	—	—	—	—	11500	11600	12600			
29	—	—	—	—	—	—	—	13700	15500	
30										
31	—	—	—	—	—	12200	13200			
32										
33	—	—	—	—	—	—	—	14300		
34	—	—	—	—	—	—	—	—	16500	
35										
36	—	—	—	—	—	—	—	15300		
37										
38	—	—	—	—	—	—	—	—	17500	
39										
40										
41	—	—	—	—	—	—	—	—	18200	
42										

(1) Per gli ufficiali macchinisti del vecchio ordinamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sottufficiale) negli anni di anzianità da ufficiale saranno computati anche quelli trascorsi nei gradi da sottufficiale macchinista.

L'anzianità da ufficiale per coloro che anteriormente alla nomina ad ufficiale prestarono servizio utile a pensione sarà computata dal 26° anno di età.

Per gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto l'anzianità da ufficiale sarà computata se provenienti dai tenenti di vascello dalla data di nomina a guardiamarina, per gli altri dalla data di nomina con R. decreto ad impiegato nello stesso corpo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro: SECHI.

Tabella B.

Stipendi per gli ufficiali del corpo R. equipaggi.

Anzianità da ufficiale — Anni	Sottotenente	Tenente	Capitano
0	5600		
1 2 3	—	6400	7200
4	6400		
5 6	—	7200	8000
7 8 9	7200	8000	8600
10 11 12	—	8400	9200
13 14	—	—	9600

N. B. — L'anzianità da ufficiale per gli ufficiali del corpo R. equipaggi è computata dalla nomina da ufficiale. È computata dal 26° anno di età per la concessione degli aumenti massimi di stipendio previsti dall'art. 13.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro: SECHI.

Tabella C.

Indennità professionale per gli ufficiali di vascello, ufficiali specialisti di armi navali, macchinisti del genio navale e dei corpi sanitario e di commissariato.

GRADI (2)	Ufficiali di vascello (1)	Ufficiali di vascello specialisti armi navali (1) (3)	UFFICIALI — Macchinisti — Vecchio ordinamento	UFFICIALI — Macchinisti — Provenienti Accademia navale (1)	UFFICIALI — Genio navale	UFFICIALI — Corpo sanitario	UFFICIALI — Corpo commissariato (1)
Ufficiali di tutti i gradi	600	—	—	1000	1500	1500	400
Capitano di corvetta e gradi superiori	—	1000	1200				
Tenente di vascello e subalterni	—	800	1000				

NOTE.

(1) Agli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, ufficiali macchinisti provenienti dalla Regia accademia navale ed agli ufficiali commissari, l'indennità professionale è corrisposta soltanto quando abbiano compiuto quattro anni di anzianità da ufficiale.

(2) Gli ufficiali di complemento di tutti i corpi della R. marina non percepiscono l'indennità professionale durante il servizio di prima nomina che compiono per soddisfare i loro obblighi di leva.

Durante l'ulteriore servizio percepiranno l'indennità quelli dei corpi cui essa spetta in base alla presente tabella con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali del S. A. P.

(3) Agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea, titolo equipollente o diploma rilasciato da Istituto superiore in ingegneria, elettrotecnica, meccanica, costruzioni aeronautiche, scienze fisiche, chimiche e matematiche sarà loro dovuta l'indennità professionale annua di L. 1500 anzichè quella stabilita dalla presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro: SECHI.

Il numero 2135 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, numero 720;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo n. 88 « Personale avventizio di commutazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920 è modificata come segue: « Personale avventizio di commutazione dei telefoni - Telefoniste ausiliarie - Premi per l'assicurazione delle telefoniste ausiliarie ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 marzo 1919, numero 521;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1044, che fonda in Roma in Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, determinandone l'ordinamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, a far tempo dalla sua fondazione, sono esenti dalle ordinarie tasse di registro e bollo e soggetti alla sola tassa fissa di registrazione di L. 2,60.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2137 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 66 « Spese per la scuola pratica di polizia, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire quindicimila (L. 15.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2087. Regio decreto 28 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la Scuola professionale per le arti decorative, esistente in Firenze, viene posta alla diretta dipendenza del Ministero stesso, ed è riordinata quale scuola artistica industriale di 3° grado, assumendo la denominazione di R. Istituto artistico-industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 luglio 1916, n. 848, modificato dai decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 467 e 22 dicembre 1918, n. 1984, concernente l'applicazione dei prezzi massimi del gas illuminante proposti da apposita Commissione;

Viste le proposte della Commissione predetta;

Decreta:

Dal 1° fino a tutto il 31 dicembre 1919, i privati e le società sottoindicate sono autorizzate ad applicare, per la vendita del gas illuminante, i prezzi massimi fissati per ciascuna officina nella seguente tabella, a seconda dei vari usi cui è destinato:

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
Impresa gas Cocini di Garghetti e C.	Abbiategrasso	Qualunque uso, cinquantotto (58)	Cinquantotto (58)
L'Union des gaz	Alessandria	Qualunque uso, cinquantadue (52)	Cinquantadue (52)
The Tuscan Gas Company	Bari	Qualunque uso, settanta (70)	Settanta (70)
Société anonyme d'éclairage du centre	Barletta	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Società anonima gas e acqua	Biella	Qualunque uso, settanta (70)	Settanta (70)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Brescia	Qualunque uso, cinquantasei (56)	Cinquantasei (56)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Caserta	Qualunque uso, cinquantasette (57)	Cinquantasette (57)
Compagnia napolitana d' illuminazione e scaldamento col gas	Castellammare di Stabia	Qualunque uso, cinquantadue (52)	Cinquantadue (52)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Catania	Qualunque uso, sessantotto (68)	Sessantotto (68)
Società franco-italiana per l' industria del gas	Catanzaro	Qualunque uso, settantaquattro (74)	Settantaquattro (74)
Società italiana per l'industria del gas	Cesena	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Società italiana per l'industria del gas	Chieti	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Cinquantacinque (55)
The Tuscan Gas Company	Civitavecchia	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Società ferrarese per la industria del gas ed affini	Ferrara	Qualunque uso, cinquantasei (56)	Cinquantasei (56)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Foggia	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
The Tuscan Gas Company	Fossano	Qualunque uso, settanta (70)	Settanta (70)
L'Union de gaz	Genova	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
Società italiana per il gas	Girgenti	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
Officine gas Moltoni	Intra	Qualunque uso, sessantadue (62)	Sessantadue (62)
Ing. Carlo Camuzzi	Legnago	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
Società del gas di Legnano	Legnano	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
The Tuscan Gas Company	Lucca	Qualunque uso, cinquantatre (53)	Cinquantatre (53)
The Malta and Mediterranean Gas Company	Marsala	Qualunque uso, sessantanove (69)	Sessantanove (69)
Ing. Carlo Camuzzi	Moncalieri	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessanta (60)
The Tuscan Gas Company	Mondovì	Qualunque uso, settanta (70)	Settanta (70)
Compagnia napolitana d' illuminazione e scaldamento col gas	Napoli	Qualunque uso, quarantasei (46)	Quarantasei (46)
Officine elettriche genovesi	Nervi	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
The Tuscan Gas Company	Nizza-Monferrato	Qualunque uso, settanta (70)	Sessantotto (68)
Società italiana per la industria del gas	Novara	Qualunque uso, cinquantasei (56)	Cinquantasei (56)
Officine gas Perugia, ing. Walter Rothenbach & C.	Perugia	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società comense per l'industria del gas, ing. E. Rossetti e C.	Piacenza	Qualunque uso, cinquantatre (53)	Cinquantatre (53)
The Tuscan Gas Company	Prato (Toscana)	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Rapallo	Qualunque uso, cinquantasei (56)	Cinquantaquattro (54)
Officine elettriche genovesi	Recco	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Ing. Carlo Camuzzi	Revere	Qualunque uso, sessantotto (68)	Sessantotto (68)
Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma	Roma	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Salerno	Qualunque uso, sessantadue (62)	Sessantadue (62)
The Tuscan Gas Company	Sanremo	Qualunque uso, sessantasei (66)	Sessantasei (66)
The Tuscan Gas Company	Savigliano	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
Società italiana per l'industria del gas . . .	Savona	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Siena	Qualunque uso, settanta (70)	Settanta (70)
Società consumatori e luce	Torino	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Impresa gas Torre Pellice	Torre Pellice	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
The Malta and Mediterranean Gas Company	Trapani	Qualunque uso, settanta (70)	Settanta (70)
Moretti Alfredo	Treviglio	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
Società cooperativa valenzana per il gas . .	Valenza	Qualunque uso, novanta (90)	Novanta (90)
Società italiana per il gas	Venaria Reale .	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Società per l'illuminazione a gas della città di Venezia	Venezia	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
The Tuscan Gas Company	Ventimiglia . .	Qualunque uso, settanta (70)	Settanta (70)
The Tuscan Gas Company	Voltri	Qualunque uso, settantacinque (75)	Settantacinque (75)

I canoni per l'illuminazione pubblica si commisurano in rapporto al relativo prezzo per metro cubo fissato nella presente tabella.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Roma, 27 novembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO E GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali in data 6 agosto 1916, n. 1021, modificato dal decreto Luogotenenziale del 22 dicembre 1918, n. 1985, ed il decreto Luogotenenziale in data 26 ottobre 1916, n. 1509, concernente l'applicazione dei prezzi massimi di vendita del carbone coke da gas;

Vista la proposta della Commissione, istituita a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dai decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 467, e 22 dicembre 1918, n. 1984;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° dicembre 1919 fino a tutto al 31 gennaio 1920 sono fissati i prezzi seguenti massimi di vendita in officina del carbone coke da gas dietro pagamento immediato o contro assegno:

a) coke alla rinfusa: lire cinquecento (L. 500) la tonnellata;

b) polvere grigliata: lire centosettanta (L. 170) la tonnellata.

I Comuni stabiliranno, per lo stesso periodo di tempo, relativamente al loro territorio e per ciascuna delle qualità di coke sopraindicate, un sopraprezzo di calmiere per la vendita e la consegna della merce fuori dell'officina produttrice a norma del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1509.

Art. 2.

Chiunque venda o rivenda carbone coke da gas a prezzi superiori a quelli sopra stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei sopraprezzi comunali, sarà punito a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 novembre 1919.

Il ministro: *Ferraris.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 19 novembre corrente, in Sant'Ambrogio di Fiera, provincia di Treviso, e in Frazzani, provincia di Messina, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 21 novembre 1919, in Ortodonico, provincia di Salerno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 2 febbraio 1919:

Girolami Cleofe nata Del Piato, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 12 ottobre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 9 febbraio 1919:

Onofrio Felicita, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa di autorità, per motivi di malattia dal 16 ottobre 1918, richiamata in attività di servizio dal 31 ottobre 1918.

Con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1919:

Genesini Aurelia nata Bai, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 10 gennaio 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	83.89	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.77	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 28 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 126,16 — Londra 49,61 — Svizzera 225,70 — New York 12,28 — Oro 193,69.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI — ROMA

1) *Conto introiti e spese per l'esercizio 1918* — **2)** *Stato Patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1918*
3) *Conto della gestione speciale ex « Cassa mutua pensioni di Torino »*

1. — Conto introiti e spese per l'esercizio 1918.

ENTRATA.

Voce				
I. Premi di assicurazione di competenza 1918:				
a) Portafoglio precostituito:				
1. Premi introitati nell'esercizio	L. 15,301,018 05			
2. Premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1918	» 2,688,455 21			
3. Soprapremi per rischio di guerra introitati nell'esercizio	» 19,937 77			
4. » » in corso di riscossione al 31 dicembre 1918.	» 9,296 15			
		18,018,707 18		
Quote dei premi incassati o in corso di riscossione corrisposti ai Riassicuratori	L. 1,522,343 04			
Quote dei premi in corso di riscossione da corrispondersi ai Riassicuratori	» —			
Quote dei soprapremi per rischio di guerra incassati o in corso di riscossione corrisposti ai Riassicuratori	» 835 80			
Quote dei soprapremi per rischio di guerra in corso di riscossione da corrispondersi ai Riassicuratori	» —			
		1,523,178 84		
			16,495,528 34	
b) Portafoglio diretto:				
1. Premi introitati nell'esercizio:				
a) premi di 1ª annualità e premi unici compresi i premi relativi alla operazione Mista Prestito	L. 35,349,539 11			
b) premi di annualità successive	» 16,969,725 95			
c) premi unici per costituzione di rendite vitalizie compresi i premi relativi alla operazione Mista Prestito	» 2,905,343 27			
d) soprapremi per rischio di guerra compresi i soprapremi relativi alla operazione Mista Prestito	» 436,296 44			
		55,660,904 77		
2. Premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1918:				
a) premi di 1ª annualità compresi i premi relativi alla operazione Mista Prestito	L. 4,174,420 72			
b) premi di annualità successive	» 2,585,924 20			
c) premi unici per costituzione di rendite vitalizie	» —			
d) soprapremi per rischio di guerra compresi i soprapremi relativi alla operazione Mista Prestito	» 75,163 74			
		6,835,508 66		
3. Premi scaduti e non pagati su polizze in sospeso relativi alle assicurazioni popolari Miste Prestito, debitamente svalutati		L. 2,289,602 62		
			64,786,016 05	
c) Cessioni di rischi assunti dalle imprese private (autorizzate a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912):				
1. Premi introitati nell'esercizio.		L. 4,024,774 86		
2. Premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1918		» 75,052 60		
3. Premi unici per costituzione di rendite vitalizie		» 161,648 98		
4. Premi unici per costituzione di rendite vitalizie in corso di riscossione al 31 dicembre 1918		» 1,406 83		
5. Soprapremi per rischio di guerra introitati nell'esercizio		» 5,642 27		
			4,268,525 54	
				85,550,069 93
II. Diritti per emissioni di polizze			L.	113,725 25
III. Reddito lordo del patrimonio:				
1. Reddito lordo dei beni stabili			L. 681,515 02	
2. Reddito dei titoli			» 17,635,036 53	
3. Interessi su annualità dovute dallo Stato			» 1,195,451 37	
4. Interessi dei mutui su polizze			» 1,017,748 04	
5. Interessi dei mutui ipotecari			» 473,140 05	
6. Interessi dei prestiti vitalizi			» 3,[illegible]84 81	
7. Interessi sopra sovvenzioni ad impiegati dello Stato e ferrovieri, garantiti da cessioni di quinto dello stipendio			» 499,637 57	
8. Interessi su debiti dei Comuni			» 116,953 40	
9. Interessi di mora			» 46,502 72	
10. Interessi su crediti diversi			» 278,483 85	
11. Utile per anticipate liquidazioni di polizze a termine fisso sinistrate			» 32,823 73	
12. Utile per incremento di valore di nude proprietà			» 3,822 —	
13. Utile per differenze di cambio			» 14,446 73	
				21,999,445 86
IV. Differenze attive per transazioni relative a indennizzi accertati al termine dell'esercizio precedente			L.	8,272 22
V. Sopravvenienze attive			»	124,258 19
VI. Maggiori introiti relativi alle Assicurazioni speciali connesse col Vº Prestito nazionale.			»	4,062,432 13
Totale degli introiti			L.	111,858,203 58

USCITA.

I. Oneri inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita:					
a) **Portafoglio precostituito:**					
1. Indennizzi per sinistri . . . . L.	7,301,245 74				
Quote a carico dei Riassicuratori . . . . »	509,699 12				
L.	6,791,546 62				
Indennizzi presunti su polizze di retrocessione (al netto delle relative riserve matematiche) . . . . »	70,000 —				
			6,861,562 62		
2. Indennizzi per sinistri di guerra relativi a polizze sulle quali venne corrisposto speciale soprapremio . . . . L.	18,000 —				
Quote a carico dei Riassicuratori . . . . »	—				
			18,000 —		
3. Valore delle polizze di assicurazione maturate . . . . . L.	7,432,103 68				
Quote a carico dei Riassicuratori . . . . »	298,999 70				
			7,133,103 98		
4. Valori corrisposti per riscatti di polizze . . . . L.	1,365,058 66				
Quote a carico dei Riassicuratori . . . . »	93,339 32				
			1,263,719 34		
5. Quote di rendite vitalizie maturate nell'esercizio . . . . L.	1,068,132 58				
Quote a carico dei Riassicuratori . . . . »	10,160 —				
			1,057,972 58		
6. Rendite di invalidità . . . . L.			920 51		
				16,340,268 93	
b) Portafoglio diretto:					
1. Indennizzi per sinistri . . . . L.			4,999,599 98		
2. Indennizzi per sinistri relativi alla produzione Mista Prestito . . . . . »			3,846,472 50		
3. Indennizzi per sinistri di guerra relativi a polizze sulle quali venne corrisposto speciale soprapremio . . . . »			288,605 70		
4. Idem, per sinistri inerenti a polizze sulle quali venne corrisposto speciale soprapremio relativi alla produzione Mista Prestito.			34,600 —		
5. Valore delle polizze di assicurazione maturate . . . . . . »			351 53		
6. Valori corrisposti per riscatti di polizze . . . . »			364,181 92		
7. Quote di rendite vitalizie maturate nell'esercizio . . . . . . »			1,161,152 64		
8. Rendite di invalidità . . . . »			4,621 66		
				10,699,591 93	
c) Cessioni di rischi assunti dalle imprese private (autorizzate a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912):					
1. Indennizzi per sinistri . . . . L.			1,008,641 85		
2. Indennizzi per sinistri di guerra relativi a polizze sulle quali venne corrisposto speciale soprapremio . . . . »			36,971 08		
3. Valori corrisposti per riscatti di polizze . . . . »			117,521 81		
4. Quote di rendite vitalizie maturate nell'esercizio . . . . . . »			129,314 82		
				1,292,449 56	28,332,309 52
II. Provvigioni e spese di produzione:					
a) **Portafoglio precostituito:**					
Provvigioni di rinnovamento				9,197 98	
b) Portafoglio diretto:					
1. Provvigioni di acquisto pagate o accreditate comprese le provvigioni relative alla operazione Mista Prestito . . . . L.			11,907,490 51		
2. Provvigioni di acquisto su premi in corso di riscossione e in sospeso comprese le provvigioni relative alla operazione Mista Prestito . . . . . »			1,310,777 10		
3. Compensi, premi di produzione, spese di pubblicità e diverse . . . . »			194,313 21		
4. Spese per il personale ispettivo . . . . »			253,875 48		
5. Onorari per il servizio medico . . . . »			90,576 01		
				13,757,062 34	
c) Cessioni di rischi assunti dalle imprese private (autorizzate a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912):					
1. Provvigioni di acquisto pagate . . . . L.			626,124 74		
2. Provvigioni di acquisto su premi in corso di riscossione . . . . . . »			22,666 79		
				648,791 53	14,415,051 85
III. Provvigioni d'incasso:					
a) **Portafoglio precostituito:**					
1. Provvigioni di incasso pagate . . . . L.	265,423 18				
2. Provvigioni di incasso da pagare su premi in corso di riscossione . . . . »	52,437 18		317,860 36		
3. Provvigioni di incasso corrisposte dai Riassicuratori . . . . . . »			33,213 86		
				284,646 50	

b) Portafoglio diretto:				
1. Provvigioni di incasso pagato o accreditato comprese le provvigioni relative alla operazione Mista Prestito	L.	896,372 64		
2. Provvigioni di incasso da pagare su premi in corso di riscossione e in sospeso comperse le provvigioni relative alla operazione Mista Prestito	»	103,292 70	999,665 34	
c) Cessione di rischi assunti dalle imprese private:				
1. Provvigioni di incasso pagato	L.	149,702 80		
2. Provvigioni di incasso da pagare su premi in corso di riscossione	»	1,982 78	151,685 58	
d) Provvigioni speciali:				
1. Provvigioni su riattivazioni di contratti	L.	—		
2. Provvigioni su pagamento di rendite vitalizie	»	3,563 85	3,563 85	1,432,561 27
IV. Spese generali di amministrazione:				
a) Spese relative alla gestione ordinaria	L.		1,458,253 88	
b) Per margini a titolo di spese di amministrazione consentite dalla produzione Mista Prestito	»		979,000 —	2,437,253 88
V. Oneri inerenti al patrimonio e interessi passivi:				
1. Spese riflettenti i titoli:				
a) diritti di custodia valori	L.	49,293 23		
b) spese d'incasso e varie	»	287 90	49,581 13	
2. Spese ed imposte riflettenti i beni stabili:				
a) spese di gestione e di ordinaria manutenzione	L.	111,704 90		
b) Spese di straordinaria manutenzione	»	44,273 82		
c) imposte	»	179,506 95	335,485 67	
3. Interessi passivi sui depositi di riserve matematiche e interessi passivi diversi	L.		56,330 13	
4. Interessi su polizze sinistrate pagabili a termine	»		155,651 60	
5. Spese inerenti l'amministrazione delle sovvenzioni garantite da cessioni quinto stipendio	»		21,920 —	
6. Interessi sul conto corrente colla « Gestione Speciale Cassa Mutua Pensioni »	»		150,067 11	
7. Interessi su anticipazione passiva per acquisto di titoli del V° Prestito Nazionale	»		6,392,770 50	7,161,806 14
VI. Tasse e imposte:				
a) Imposta centesimo di guerra a carico dell'Istituto	L.		222,591 47	
b) Diverse	»		15,266 66	237,858 13
VII. Quote di ammortamento gravanti l'esercizio:				
1. Quota d'ammortamento delle spese di impianto ed avviamento	L.		110,887 93	
2. Quota d'ammortamento del mobilio e delle macchine, libri e stampati, registri, tariffari e polizze	»		69,398 07	180,286 —
VIII. Integramento del fondo oscillazioni valori a pareggio svalutazioni sui valori mobiliari, durante l'esercizio	L.			378,914 85
IX. Sopravvenienze passive	»			162,667 26
X. Maggiori spese relative alle Assicurazioni speciali connesse col V° Prestito Nazionale	»			2,334,351 57
XI. Per accantonamento sui redditi dovuti alle Assicurazioni speciali connesse col V° Prestito Nazionale	»			1,728,080 56
Totale delle spese	L.			58,808,451 03
Saldo costituente l'incremento patrimoniale per l'anno 1918	»			53,050,062 55
Pareggio	L.			111,858,203 58

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
V. MAGALDI.

Il Consigliere Delegato
A. BENEDUCE.

I Sindaci: ARMELISASSO — R. ORSI — S. GATTI.
Il Ragioniere Capo: A. RONCAGLIA.

2. — Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1918.

ATTIVITA.

I. Beni stabili: loro valore secondo il prezzo di acquisto (art. 46 statuto)	L.			8,103,557 11
II. Titoli di proprietà dell'Istituto: loro valore secondo il prezzo di acquisto (art. 46 statuto):				
a) Titoli italiani:				
1. Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: valore al 31-12-1918	L.	393,037,231 84		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	»	5,050,036 92	398,087,268 76	
2. Cartelle emesse da Istituti di Credito Fondiario	L.	5,803,121 —		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	»	81,115 16	5,884,236 16	
3. Obbligazioni di Prestiti Comunali	L.	427,964 —		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	»	16,765 60	444,729 60	
4. Ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1918 e non riscossi	L.		255,020 37	404,671,254 89
b) Titoli esteri:				
1. Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: valore al 31 dicembre 1918	L.	252,400 —		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	»	78,627 50	331,027 50	

Voce				
2. Obbligazioni ipotecarie	L. 227,940 —			
Differenze di corso rispetto al prezzo d'acquisto	» 71,415 —			
		299,355 —		
3. Obbligazioni ferroviarie	L. 290,205 30			
Differenze di corso in più rispetto al prezzo d'acquisto	» 55,853 20			
		346,058 50		
4. Ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1918 e non riscossi		L. 10,961 93		
			987,402 93	405,658,657 82
III. Valore al 31 dicembre 1918 di annualità dovute dallo Stato			L. 24,305,088 05	
Ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1918			» 449,049 85	24,754,137 90
IV. Contanti presso la Cassa centrale			L.	109,627 01
V. Depositi in c/c presso Istituti di credito:				
Valore del deposito al 31 dicembre 1918 presso la Banca d'Italia, sede di Roma			»	1,565,062 45
VI. Mutui e anticipazioni:				
a) Mutui garantiti da ipoteca su immobili nel Regno		L. 10,541,324 51		
Ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1918		» 14,415 83		
			10,555,740 34	
b) Mutui ipotecari a cooperative per case popolari			478,696 69	
c) Sovvenzioni garantite da cessioni quinto stipendio:				
1. Ad impiegati governativi		L. 7,404,230 75		
2. Ad impiegati ferroviari		» 195,714 99		
			7,599,945 74	
d) Mutui sulle polizze di assicurazione		L. 17,661,699 20		
Interessi maturati e non riscossi e ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1918		» 31,052 11		
			17,692,751 31	
e) Prestiti vitalizi			L. 71,140 —	36,398,274 08
VII. Valore al 31 dicembre 1918 di nude proprietà:				
a) Di titoli			L. 112,360 —	
b) Di immobili			» 633,504 27	745,864 27
VIII. Spese per la riforma dello stabile sede dell'Istituto			L	127,358 69
IX. Depositi costituiti a garanzia di riassicurazioni attive			»	137,146 58
X. Saldo dei conti per versamenti in corso da parte delle Agenzie Generali			»	1,099,991 37
XI. Debitori diversi e conti d'ordine:				
a) Compagnie cedenti - Saldo dei conti di cessione e gestione provvisoria al 31 dicembre 1918			L. 198,740 78	
b) Compagnie riassicuratrici - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1918			» 155,939 85	
c) Compagnie autorizzate - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1918			» 1,824,473 56	
d) Cassa depositi e prestiti - Per interessi di titoli depositati e valore di titoli estratti			» 2,614,507 88	
e) Banca d'Italia e cassa - Per interessi di titoli depositati			» 7,810,382 34	
f) Mutuatari - Valore di mutui scaduti e interessi scaduti e non pagati			» 330,602 20	
g) Servizio sovvenzioni contro cessione quinto - Per operazioni in corso non ancora regolate al 31 dicembre 1918			» 894,579 47	
h) Diversi			» 1,250,226 12	
i) Crediti dell'esercizio per competenze diverse			» 128,310 57	15,177,762 77
XII. Quietanze in corso di riscossione al 31 dicembre 1918:				
a) Quietanze di premio al netto delle provvigioni		L. 8,279,864 23		
Quota parte ancora dovuta ai Riassicuratori		» — —		
			8,279,864 23	
b) Quietanze per interessi di mutui su polizze			L. 189,446 92	8,469,311 15
XIII. Premi su polizze in sospeso relativi ad assicurazioni popolari connesse col V° Prestito Nazionale			L.	2,179,790 07
XIV. Valore al 31 dicembre 1918 di annualità dovute dai comuni di Pisa e Perugia per riscatto di rendite vitalizie			»	2,871,833 87
XV. Mobili, macchine, libri e stampati			»	336,838 19
XVI. Spese d'impianto e di avviamento rimaste da ammortizzare negli esercizi venturi			»	846,186 12
Totale attività			L.	509,181,399 45
Depositi di titoli per cauzioni:				
a) Cauzioni di agenti generali			L. 2,853,600 —	
b) Cauzioni diverse			» 1,171,501 19	4,025,101 19
			L.	513,206,500 64

PASSIVITÀ.

I. Fondo di oscillazioni dei valori (art. 46 statuto):		
Per integramento degli esercizi precedenti	L. 4,163,069 32	
Per integramento a carico dell'esercizio (vedi Conto introiti e spese: Uscita cap. IX)	» 378,914 85	
Per plusvalenze realizzate nell'esercizio	» 811,829 21	
		5,353,813 38
II. Riserva speciale a garanzia di attività varie da liquidare L.		608,616 16
III. Accantovamento sui redditi dovuti alle Assicurazioni speciali connesse col V° Prestito Nazionale (Vedi conto introiti e spese cap. XI) »		1,728,080 56
IV. Fondi trasferiti da Compagnie per utili da pagare agli assicurati »		696,144 72
V. Somme dovute e non ancora pagate al netto delle riassicurazioni:		
a) Per sinistri	L. 8,818,532 33	
b) Per sinistri presunti su polizze di retrocessione	» 210,000 —	
c) Per polizze di assicurazione maturate	» 1,854,890 46	
d) Per polizze pagabili a termine giunte a scadenza	» 623,034 28	
		11,506,457 07
VI. Valore attuale di polizze sinistrate pagabili a termine	L. 5,053,484 14	
Meno premi ancor dovuti sulle polizze relative	» 12,087 19	
		5,041,396 95
VII. Depositi in conto corrente:		
a) Depositi costituiti presso l'Istituto a garanzia di riserve di riassicurazioni passive	L. 632.942 22	
b) Depositi su libretti a risparmio	» 681 60	
c) Depositi cauzionali in contanti	» 11.883 56	
d) Depositi per riattivazioni di contratti o per anticipato pagamento di premi	» 1,117,788 96	
		1,763,296 34
VIII. Valore al 31 dicembre 1918 della anticipazione passiva per acquisti di titoli del V° Prestito Nazionale L.		170,473,879 92
IX. Creditori diversi e conti d'ordine:		
a) Compagnie cedenti - Saldo al 31 dicembre 1918 dei conti di cessione e gestione provvisoria	L. 9.051 81	
b) Compagnie riassicuratrici - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1918	» 1.038,083 01	
c) Compagnie autorizzate - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1918	» 6,500 95	
d) Saldo del conto corrente colla gestione di stralcio della C. M. Pensioni	« 349,137 97	
e) Saldo del conto corrente colla gestione di Assicurazioni marittime e di guerra in navigazione	» 5,995,954 04	
f) Diversi	» 2.674,527 82	
		10,073,545 60
X. Competenze diverse dell'esercizio 1919 L.		1,287,768 60
XI. Riserva premi per garanzia rischi d'impiego »		232,943 76
XII. Valore attuale delle rendite vitalizie dovute ai pensionati dei comuni di Pisa e di Perugia »		} 300,415,746 39
XIII. Attività a copertura delle assicurazioni in corso »		
Totale passività . . . L.		509,181,399 45
Depositanti per cauzioni;		
a) Agenti dell'Istituto	L. 2.853.600 —	
b) Diversi	» 1,171,501 19	
		4,025,101 19
L.		513,206,500 64

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
V. MAGALDI.

Il Consigliere Delegato
A. BENEDUCE.

I Sindaci: A. ARMELISASSO — R. ORSI — S. GATTI.

Il Ragioniere Capo: A. RONCAGLIA.

Gestione speciale ex Cassa Mutua Pensioni di Torino

Conto introiti e spese per l'esercizio 1918.

ENTRATA.

I. Premi di assicurazione introitati L.		3,156,125 65
II. Diritti per emissione di allegati o di quietanza L.		11,915 50
III. Reddito lordo del patrimonio:		
a) Reddito lordo dei beni stabili	L. 682,705 36	
b) Reddito dei titoli	» 1,208,043 44	
c) Interessi sulle annualità dovute dallo Stato	» 26.811 74	
d) Interessi sui mutui ipotecari a Cooperative per la costruzione di case popolari	» 705,212 12	
e) Interessi di mora	» 54,466 18	
f) Interessi sul conto corrente coll'Istituto Nazionale ed interessi su crediti diversi	» 150,067 11	
		2,827,305 95
V. Sopravvenienze attive L.		2,461 73
Totale degli introiti . . L.		5,997,868 23
Saldo costituente il decremento patrimoniale dell'esercizio . . . . »		10,758,109 46
L.		16,755,917 69

USCITA

Voce			
I. Oneri inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita:			
a) Indennizzi per sinistri		L. 604,998 03	
b) Anticipate liquidazioni di polizze		» 490,138 73	
c) Riscatti (anticipate liquidazioni di contratti)		» 24,691 71	
d) Polizze maturate		» 13,616,333 02	14,736,161 49
II. Provvigioni d'incasso			L. 116,406 35
III. Spese generali di amministrazione			» 177,742 63
IV. Oneri inerenti al patrimonio e interessi passivi:			
1. Spese riflettenti i titoli:			
a) Diritti di custodia valori	L. 1,994 38		
b) Spese d'incasso e varie	» 19,000 —	20,994 38	
2. Spese ed imposte riflettenti i beni stabili:			
a) Spese di gestione e di ordinaria manutenzione	L. 101,865 62		
b) Spese per straordinarie riparazioni	» — —		
c) Imposte	» 177,076 92	278,942 54	
3. Interessi su polizze sinistrate pagabili a termine		L. 19,050 57	
4. Interessi passivi diversi		» 11,748 58	330,736 07
V. Imposte e tasse:			
a) Tassa di assicurazione e di registro		L. 99,306 46	
b) Centesimo di guerra		» 166,323 19	265,629 65
VI. Integramento del Fondo oscillazione valori a pareggio svalutazione su valori mobiliari, durante l'esercizio			L. 1,128,135 05
VII. Sopravvenienze passive			» 1,106 45
			L. 16,755,917 69

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1918.

ATTIVITÀ

Voce			
I. Beni stabili - Loro valore secondo il prezzo di acquisto (art. 46 dello statuto)			L. 9,699,930 —
II. Titoli di proprietà della gestione speciale - Loro valore secondo il corso di Borsa alla data di ingresso nel patrimonio dell'Istituto:			
a) Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
Valore al 31 dicembre 1918.	L. 25,443,837 25		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	» 1,642,192 25	27,086,029 50	
b) Cartelle emesse da Istituti di Credito Fondiario	L. 2,989,986 —		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	» 177,958 —	3,167,944 —	
c) Ratei d'interessi maturati al 31 dicembre 1918 e non riscossi		L. 136,210 77	30,390,184 27
III. Mutui ipotecari: Valore residuo di mutui fatti a cooperative per la costruzione di case popolari.		L. 16,017,731 04	
Ratei di interessi maturati al 31-12-1918 e non riscossi		» 13,905 08	16,031,636 12
IV. Saldo dei conti per versamenti in corso da parte degli agenti			L. 411,136 63
V. Debitori diversi:			
a) Istituto nazionale delle assicurazioni: Saldo del conto corrente per la gestione di cassa		L. 349,137 97	
b) Mutuatari: Valore di rate d'ammortamento ed interessi scaduti e non pagati		» 768,906 08	
c) Banca d'Italia: Per interessi di titoli depositati e valore di titoli estratti		» 287,685 28	
d) Diversi		» 43,084 33	1,448,813 66
Totale delle attività			» 57,981,700 68
Depositi di titoli per cauzioni:			
a) Cauzioni di agenti		L. 84,350 —	
b) Cauzioni diverse		» 19,960 65	104,310 65
			58,086,011 33

PASSIVITA'

I. Fondo di oscillazione dei valori (art. 46 statuto):		
Per integramento degli esercizi precedenti	L. 561,905 07	
Per integramento a carico dell'esercizio (vedi conto introiti e spese, uscita cap. VI)	» 1,128,135 05	
Plusvalenze realizzate:		
a) plusvalenze realizzate negli esercizi precedenti	» 77,613 16	
b) plusvalenze realizzate nell'esercizio	» 52,406 97	1,820,150 25
II. Riserva speciale a garanzia di attività varie da liquidare		L. 1,308,767 95
III. Somme dovute e non ancora pagate per sinistri		» 238,927 37
IV. Valore attuale di polizze sinistrate pagabili a termine		» 786,156 82
V. Polizze pagabili a termine giunte a scadenza		» 2,461 —
VI. Cauzioni depositate in contanti		» 11,321 99
VII. Creditori diversi:		
a) Ministero delle finanze: per tasse ed imposte non ancora pagate	L. 145,273 34	
b) Diversi	» 139,936 48	285,209 82
VIII. Competenze diverse dell'esercizio 1919		L. 289,248 60
IX. Attività a copertura delle assicurazioni in corso		» 53,239,456 88
Totale delle passività		L. 57,981,700 68
Depositanti per cauzioni:		
a) Agenti	L. 84,350 —	
b) Diversi	» 19,960 65	104,310 65
		L. 58,086,011 33

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
V. MAGALDI.

Il Consigliere Delegato
A. BENEDUCE.

I Sindaci: A. ARMELISASSO — R. ORSI — S. GATTI.
Il Ragioniere Capo: A. RONCAGLIA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 2(.).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	608867	56 —	Guabello *Annita* fu Secondino, minore, sotto la patria potestà della madre Vinois Maria fu Luigi, vedova di Guabello Secondino, domic. in Mongrando (Novara)	Guabello *Laura Annita Catterina* fu Secondino, minore, ecc. come contro
»	772684	1260 —	Mongiardini *Cristina* fu Ottavio, *nubile*, domic. a Genova	Mongiardini *Eva-Maria-Cristina* fu Ottavio, *minore*, sotto la patria potestà della madre Eva Aranjo, vedova di Mongiardini Ottavio, domic. a Genova
»	772685	1242 50	Mongiardini *Vittoria* fu Ottavio, *nubile*, domic. a Genova	Mongiardini *Agostina-Vittoria* fu Ottavio, *minore*, ecc. come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3774 — **Data della ricevuta**: 30 ottobre 1919. — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Direzione generale del debito pubblico — **Intestazione della ricevuta**: Tuccimei Alessandro (pos. n. 672300) — **Titoli del debito pubblico**: al portatore n. 4 — **Ammontare della rendita** L. 129,50 — **Consolidato** 3,50 0[0 — **Decorrenza** 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — **Data della ricevuta**: 28 luglio 1916 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Caltanissetta — **Intestazione della ricevuta**: Crescimanno Giovanni fu Antonio (pos. n. 566504) — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 235 — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza** 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 519 — **Data della ricevuta**: 27 gennaio 1916 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Firenze — **Intestazione della ricevuta**: Govigli (pos. n. 545724) — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita**: L. 51 — **Consolidato** 3 0[0 — **Decorrenza** 1° ottobre 1915.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 518 — **Data della ricevuta**: 27 gennaio 1916 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Firenze — **Intestazione della ricevuta**: Govigli (posizione n. 545721) — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 9 — **Consolidato** 3 0[0 — **Decorrenza** 1° ottobre 1914.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1007 — **Data della ricevuta**: 13 agosto 1909 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Direzione generale del debito pubblico — **Intestazione della ricevuta**: Tesoriere centrale del Regno (pos. n. 343575) — **Titoli del debito pubblico**: misti n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 375 — **Consolidato** 3,75 0[0 — **Decorrenza** 1° gennaio 1909.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. E. Venizelos, presidente del Consiglio dei ministri di Grecia, è giunto, iersera, da Parigi,

Alla stazione venne ricevuto da S. E. il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, conte Sforza, e da parecchi alti funzionari del Ministero degli affari esteri, dal ministro di Grecia presso S. M. il Re d'Italia, e da cospicue personalità della colonia greca a Roma.

Sua Eccellenza, col seguito, si recò a prendere stanza all' « Hôtel Excelsior ».

Nella diplomazia. — La scorsa notte è giunto a Roma, da Parigi, il nuovo ambasciatore del Brasile presso S. M. il Re d'Italia, dott. Souza Dantas.

Trovavansi ad attenderlo alla stazione numerose cospicue personalità, fra cui S. E. il sottosegretario di Stato, on. Masciantonio, S. E. il ministro plenipotenziario Volpi, il principe di Castagneto, tutto il personale dell' ambasciata e numerosi estimatori del nuovo ospite, già riverito e stimato in Roma.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 28. — La Conferenza del lavoro ha discusso la questione della disoccupazione. Sono state fatte due proposte, una delle quali tende a fare esaminare separatamente la questione della disoccupazione e quella della distribuzione delle materie prime nel mondo. L'altra discussa e presentata da Baldori per l'Italia e da Joutaux per la Francia tende a mantenere unite le due questioni.

È stato proposto che il Consiglio della Lega delle nazioni debba prendere in esame la questione e risolvere il problema.

Un emendamento del delegato svizzero propone di aggiornare la discussione dei progetti di convenzione per il trattamento di reciprocità verso gli operai stranieri. Castiglione, delegato italiano, deplora l'emendamento il quale trascurerebbe gli interessi della immensa massa degli operai che, in seguito alla disoccupazione, abbandonano i loro paesi.

Baldori, delegato italiano, dice che tale protezione è una questione fondamentale per l'organizzazione internazionale, ma esprime il timore che la presente Conferenza sia dominata non dallo spirito internazionale, ma dagli egoismi nazionali.

Il rifiuto di ammettere la reciprocità dei diritti proverebbe che questa assemblea riconoscerebbe il diritto dei paesi riccamente provvisti di risorse naturali di mantenere nella schiavitù sistematica i paesi nei quali tali risorse difettano.

L'emendamento svizzero è stato respinto con 47 voti contro 26. Una raccomandazione che tende a stabilire in ogni Stato un sistema efficace di assicurazione contro la disoccupazione è stata approvata dopo lunga discussione.

PARIGI, 28 (ufficiale). — Il Sottosegretariato per la smobilitazione è soppresso.

Deschamps è nominato sottosegretario di Stato per le poste, telegrafi e telefoni.

VIENNA, 28. — In un discorso pronunziato al Club cristiano-sociale di Budapest, Friedrich ha dichiarato che l'ultimo colpo di timone a sinistra che ha dato sotto la pressione dell'Intesa è veramente l'ultimo, perchè egli non ha più fiducia nell'Intesa.

Friedrich ha poi annunziato che i delegati ungheresi alla Conferenza della pace non saranno chiamati a Parigi prima del prossimo febbraio.

Friedrich ha poi raccomandato di non cedere un pollice di terreno ungherese ed ha soggiunto che i romeni hanno sgomberato Budapest perchè sapevano che gli ungheresi erano capaci di provocare questo sgombero con la forza. Friedrich ha assicurato che nutre fiducia nell'avvenire, soggiungendo che la sua politica potrebbe essere ripresa e che allora sarebbe posta la questione della Monarchia ungherese.

LONDRA, 28. — Nella elezione legislativa per la circoscrizione di Plymouth in sostituzione del visconte Astor, nominato pari, è stata eletta, con 5000 voti di maggioranza, la viscontessa Astor.

Questa è di origine americana ed è la prima donna che siederà alla Camera dei comuni.

Il primo ministro Lloyd George le ha inviato le sue congratulazioni.

PARIGI, 28. — L'on. Tittoni ha inviato a Tardieu un telegramma nel quale gli esprime, nel momento di lasciare il Ministero degli esteri, i suoi ringraziamenti per la sua collaborazione, che è riuscita a consolidare vieppiù i vincoli esistenti fra i due paesi.

LONDRA, 29. — I marinai tedeschi che affondarono la flotta germanica a Scapa Flow sono stati internati in un campo presso Oswestry. Essi hanno chiesto di essere rinviati alle loro case prima di Natale. Martedì scorso si sono rifiutati di obbedire agli ordini loro impartiti ed hanno tentato di ammutinarsi. La truppa intervenuta ha ristabilito la calma.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*